

(N. 1180-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

( D I F E S A )

(RELATORE ANGELILLI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TADDEI e ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1956

Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento  
incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, costituito nel 1935, comprende tre ruoli: ordinario, della riserva ed ausiliario.

Appartengono di diritto al ruolo ordinario i magistrati ed i cancellieri militari di carriera; appartengono allo stesso, ruolo, a domanda, liberi professionisti con una determinata anzianità professionale. Al ruolo della riserva appartengono gli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario, che abbiano superato i limiti di età fissati in relazione al grado. Appartengono, infine, al ruolo ausiliario magistrati ordinari,

avvocati dello Stato, professori di università, cancellieri ordinari, che, richiamati in base ad esigenze contingenti, ritornano appena congedati, all'Arma di provenienza.

Nel corso della recente guerra essendo risultati insufficienti i quadri dei tre ruoli, furono conferite funzioni giudiziarie ad ufficiali di complemento di vari corpi od armi, in possesso di determinati requisiti (per i magistrati, in ogni caso, la laurea in legge e l'iscrizione nell'albo degli avvocati).

Un certo numero di ufficiali di complemento, taluni appartenenti già al ruolo ordinario a

domanda (cioè non magistrati militari di carriera), altri appartenenti ad armi o corpi diversi, furono trattenuti in servizio anche dopo la cessazione dello stato di guerra, perchè, congedato interamente il ruolo ausiliario, i quadri dei funzionari di carriera, magistrati o cancellieri, erano inadeguati all'esaurimento dell'ingente arretrato.

Si verificò, così, la precaria posizione di questi ufficiali che — trattenuti in servizio al solo titolo di ufficiali di complemento — erano suscettibili in ogni momento di immediato congedo.

Il legislatore con l'articolo 10 della legge n. 376 del 5 giugno 1951, ha stabilito che non potevano essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria militari, ma ha disposto nello stesso tempo che — fino a quando non fosse stato diversamente regolato con legge — gli ufficiali di complemento in atto incaricati di funzioni giudiziarie (magistrati o cancellieri) presso i Tribunali militari, avrebbero continuato ad essere trattenuti in servizio.

Era chiaro l'intendimento del legislatore di provvedere ad una sistemazione di quegli ufficiali, diversa dalla istituzione di ruoli ordinari e diversa dalla immissione nei ruoli organici di carriera. Era, altresì, evidente che il legislatore cristallizzando la situazione in atto — fino all'emanazione di un nuovo regolamento legislativo — intendeva provvedere in merito.

Ed, in realtà, il possesso di requisiti rigorosi, il lungo servizio prestato (molti superano i venti anni di servizio ininterrotto), la progressiva selezione subita, fanno sì che si renda necessario di provvedere alla sorte di questo personale che per tanti anni ha servito lo Stato sacrificando agli interessi della istituzione ogni speranza di ripresa professionale.

A questo mira l'attuale disegno di legge che non comporta per lo Stato che un modesto onere, e ciò non solo perchè gli ufficiali cui la legge si riferisce sono poche decine, ma anche perchè gli stessi (tranne pochissimi recentemente congedati, per aver raggiunto l'età del congedo assoluto) sono tuttora in servizio e già godono di uno stipendio in relazione al rispettivo grado militare.

Inoltre è pure da rilevare che l'ingresso di detti ufficiali del Corpo della giustizia militare non comporta alcuna modificazione dei ruoli organici, trattandosi soltanto del passaggio di tali ufficiali dalle armi o dai corpi cui essi attualmente appartengono, al corpo in congedo della giustizia militare, nel ruolo più appropriato in base ai requisiti posseduti o all'età, ferma restando la loro posizione di ufficiali di complemento richiamati.

L'articolo 1 del proposto disegno di legge dispone la iscrizione a domanda, a seconda della rispettiva età, nel ruolo ordinario o in quello di riserva della rispettiva categoria (magistrati o cancellieri) del Corpo in congedo della giustizia militare, con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da essi rivestito all'atto della iscrizione e di anzianità corrispondente a quella del servizio prestato nella giustizia militare, degli ufficiali di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali, alla data del 1° gennaio 1955, abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari militari per almeno 5 anni e che ancora non facciano parte del Corpo in congedo della giustizia militare.

Con tale provvedimento i detti ufficiali vengono equiparati a quelli della medesima categoria già appartenenti al Corpo in congedo della giustizia militare (medesimo trattamento economico, stesso limite di età, stesse norme relative all'avanzamento, ecc), mentre per quanto riguarda l'investitura del grado è da tenere presente che gli stessi hanno esercitato sempre funzioni correlative al loro grado militare (e spesso anche superiori), tanto che fu loro concessa l'indennità di toga del grado civile corrispondente al loro grado militare (Circolare 3490 dell'8 ottobre 1952, del Ministero della difesa-Esercito).

Il secondo comma dell'articolo 1 prevede e precisa che detti ufficiali e quelli che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare continueranno a prestare servizio presso i Tribunali militari come ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare fino al collocamento in congedo assoluto.

L'articolo 2 del disegno di legge prescrive che gli ufficiali di cui all'articolo precedente, che non potessero essere collocati negli organici del Corpo in congedo della giustizia mili-

tare per mancanza di posti nei rispettivi ruoli e gradi, siano considerati in soprannumero per essere assorbiti nell'organico a mano a mano che si vengano a costituire vacanze, e ciò senza pregiudizio per il loro avanzamento.

Nella situazione attuale, però, non vi dovrebbero essere tali soprannumeri, in quanto, allo stato delle cose, gli ufficiali d'arma aventi funzione di magistrato sono appena 21, e di essi parecchi sarebbero inquadrati, a causa dell'età, nel ruolo di riserva.

Per quanto riguarda la riserva relativa all'avanzamento, è appena il caso di rilevare che essa vale essenzialmente per le promozioni per meriti eccezionali, in quanto le promozioni normali si effettuano solo per anzianità e nel ruolo ordinario; nel ruolo riserva, invece, solo per meriti eccezionali.

L'articolo 3, modificato dalla Commissione, considera valido a tutti gli effetti amministrativi, compreso il trattamento di quiescenza, il servizio comunque prestato presso gli uffici giudiziari militari dagli ufficiali cui il disegno di legge si riferisce.

L'articolo 4, anche modificato dalla Commissione, non fa che applicare al personale in parola quegli stessi benefici previsti nella legislazione sui ruoli transitori, allo scopo di facilitarne lo sfollamento o di aiutarlo a raggiungere il minimo di servizio pensionabile; mentre l'articolo 5 fissa termini e modalità per fruire dei benefici previsti.

L'articolo 6, infine, stabilisce la estensione del nuovo regolamento legislativo agli ufficiali che sono stati già raggiunti o lo saranno prima che esso entri in vigore, dai limiti di età per il collocamento in congedo assoluto previsti dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e che sono stati e saranno collocati in congedo nonostante il disposto dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e senza usufruire di alcun trattamento di quiescenza.

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge in esame venne discusso in sede deliberante dalla Commissione difesa nelle sedute del 23 marzo, 4 e 9 maggio, 6 giugno 1956. Udita la relazione ed esaurita la discussione generale, si passò all'esame degli articoli.

Avendo successivamente il rappresentante del Governo, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, richiesto nella seduta del 6 giugno 1956 che il disegno di legge fosse discusso e votato dal Senato, la Commissione ne continuò l'esame in sede referente.

Ciò premesso il relatore si rimette alla decisione dell'Assemblea.

ANGELILLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

In deroga alle norme relative ai requisiti per l'ammissione e per l'attribuzione dei gradi nel Corpo in congedo della giustizia militare e ad ogni altra disposizione contraria dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2397, ed 8 luglio 1937, n. 1825, e successive modificazioni, gli ufficiali di cui all'articolo 10 u. c. della legge 5 giugno 1951, n. 376, che alla data del 1° gennaio 1955 hanno prestato servizio negli uffici giudiziari militari per almeno cinque anni e che ancora non fanno parte del Corpo in congedo della giustizia militare, sono iscritti a domanda, a seconda della rispettiva età, nel ruolo ordinario o in quello di riserva della rispettiva categoria (magistrati o cancellieri) del Corpo in congedo della giustizia militare, con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da essi rivestito all'atto della iscrizione e di anzianità corrispondente a quella del servizio prestato nella giustizia militare.

Essi e gli altri ufficiali di cui alla medesima legge che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare continueranno a prestare servizio presso i tribunali militari come ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare fino al compimento dei limiti di età stabiliti nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1942, n. 652.

## Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente che non potessero essere collocati negli organici del Corpo in congedo della giustizia militare per mancanza di posti nei rispettivi ruoli e gradi, saranno considerati in soprannumero per essere assorbiti nell'organico a mano a mano che si costituiranno vacanze, senza pregiudizio per il loro avanzamento.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Il servizio militare comunque prestato (d'obbligo o a domanda) e quello civile effettuato alle dipendenze dello Stato dagli ufficiali di cui all'articolo 1 saranno considerati validi a tutti gli effetti amministrativi, compreso il trattamento di quiescenza e per tutta la loro effettiva durata.

## Art. 4.

A favore di coloro che entro sei mesi dalla data di attuazione della presente legge chiederanno di essere collocati in congedo e di coloro che al raggiungimento del limite di età del ruolo di riserva non avranno ancora acquisito diritto a pensione, sarà liquidato il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni vigenti e sarà inoltre conteggiato un aumento di cinque anni di servizio valutabile sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire quel diritto, sia per la liquidazione della pensione o della indennità per una volta sola. Tale aumento sarà elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o di partigiano combattente.

## Art. 5.

La domanda di cui all'articolo 1 dovrà essere presentata in carta legale al Ministero della difesa-Esercito entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Coloro che non la presenteranno oppure che la presenteranno fuori del termine prescritto saranno ricollocati in congedo con il trattamento previsto nell'articolo 3.

## Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche agli ufficiali di cui all'articolo 10 u. c. della legge n. 376 del 5 giugno 1951 che, prima della entrata in vigore della presente legge, sono stati collocati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo 65 della legge n. 113, del 10 aprile 1954.

## Art. 3.

Il servizio comunque prestato dagli ufficiali di cui alla presente legge presso gli uffici giudiziari militari sarà considerato valido a tutti gli effetti amministrativi, compreso il trattamento di quiescenza.

## Art. 4.

A favore di coloro che entro sei mesi dalla data di attuazione della presente legge chiederanno di essere collocati in congedo sarà liquidato il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni vigenti e sarà inoltre conteggiato un aumento di cinque anni di servizio valutabile sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire quel diritto, sia per la liquidazione della pensione o della indennità per una volta sola. Tale aumento sarà elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o di partigiano combattente.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*